

CARIGE;BML;BCP

PERSONALE

Contrattualistica di Lavoro

Piano Industriale 2017/2020 - Accordo Sindacale 16/12/2017 - Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore - Ulteriori previsioni

AMBITO DI OPERATIVITÀ: Dipendenze; Uffici

ULTERIORI INFORMAZIONI: SM N. 3/2018

CONSULENZA: Assistenza Filiali (tel. 5050)

CC20180030

L'Accordo Sindacale 16/12/2017 relativo al Piano Industriale del Gruppo Banca Carige 2017 - 2020 "Transformation Program Carige" (di seguito, per brevità, "Accordo", il cui testo è disponibile su NIC > Personale > News Personale) prevede la possibilità di accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni (di seguito, "Fondo di Solidarietà").

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla diretta consultazione dell'Accordo (da intendersi qui integralmente richiamato), si evidenzia in particolare quanto segue.

Dipendenti che possono avanzare istanza di accesso al Fondo di Solidarietà

I lavoratori/lavoratrici che possono avanzare richiesta di accesso alle suddette prestazioni del Fondo di Solidarietà sono puntualmente individuati dagli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo.

Per quanto specificamente concerne i lavoratori/lavoratrici di cui all'articolo 3 dell'Accordo ("Lavoratori/lavoratrici che hanno già aderito a precedenti iniziative aziendali"), in caso di accoglimento della relativa istanza, cesseranno di trovare applicazione le disposizioni relative all'iniziativa di cessazione incentivata dal servizio cui gli stessi avevano in precedenza aderito.

Date di accesso al Fondo di Solidarietà

Le date di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà – unitamente ai relativi massimali numerici di adesioni e criteri di distribuzione dei lavoratori/lavoratrici in ragione della data di maturazione dei requisiti per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici pubblici – sono disciplinate dall'articolo 6 dell'Accordo.

Richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate inderogabilmente **entro il 15/5/2018**, mediante trasmissione del modulo allegato all'Accordo (allegato 1, anch'esso disponibile su NIC > Personale > News Personale), debitamente compilato, all'indirizzo e-mail fondo.esuberi@carige.it.

Gli interessati dovranno verificare direttamente presso l'INPS (ovvero, INPDAP), oppure tramite Patronato, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico a decorrere dalla data che gli stessi indicheranno nel suddetto modulo.

Si precisa che verranno prese in considerazione unicamente le domande presentate, con le modalità sopra indicate, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Comunicazione Circolare.

Criteri e ordine di priorità progressiva con cui verranno valutate le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono disciplinati dall'articolo 7 dell'Accordo.

Entro il 31/5/2018, la Banca comunicherà ai lavoratori/lavoratrici interessati l'esito della domanda con l'indicazione, in caso di accoglimento, della data di relativa cessazione dal servizio con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (ferma restando la facoltà aziendale prevista dall'articolo 7, comma 6 dell'Accordo).

Ulteriori previsioni

In caso di accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà:

- la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà previa formalizzazione di specifica intesa transattiva che definisca ogni profilo relativo al rapporto stesso ed alla sua cessazione
- i lavoratori/lavoratrici interessati dovranno fruire integralmente di ferie, ex festività, banca delle ore e recuperi di qualsiasi natura, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- con riferimento ai lavoratori/lavoratrici che cesseranno dal servizio a decorrere dall'1/1/2019, ovvero dall'1/7/2019, ovvero dall'1/12/2019, è prevista la possibilità di fruire – su base volontaria, e comunque laddove compatibile con le esigenze aziendali – di particolari regimi di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all'ultimo periodo di permanenza in servizio (art. 10, comma 4, dell'Accordo; Accordo a *latere* 16/12/2017, anch'esso disponibile su NIC > Personale > News Personale).

0 – 0 – 0

Nel ribadire l'invito alla diretta consultazione delle previsioni recate dall'Accordo, con l'occasione si evidenziano inoltre le seguenti ulteriori disposizioni recate dall'Accordo.

A. Previdenza complementare (art. 17)

Dall'1/1/2018 al 31/12/2020, è prevista una riduzione percentuale, per scaglioni progressivi, della base di riferimento per il calcolo della contribuzione alla previdenza complementare.

A decorrere dall'1/1/2021, è prevista una riduzione dell'entità della contribuzione aziendale con riferimento alla quota di base imponibile eccedente l'importo di € 100.000.

B. Rimborso chilometrico in caso di utilizzo di veicolo privato per motivi di servizio (art. 19)

Dall'1/1/2018, la misura del rimborso chilometrico, in caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni riferimento, è determinata in € 0,30 a chilometro, a prescindere dalla cilindrata del veicolo.